

Da tale dettagliato rendiconto risulta la regolarità e correttezza dell'operato dell'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, cui nessuno appunto può essere mosso: la scorrettezza e' imputabile invece, prima che agli Organi Centrali dell'Amministrazione, all'(allora)Ufficio del Registro di Ferrara, che avrebbe potuto e dovuto promuovere, d'ufficio, la procedura del rimborso, riguardando esso un indebito oggettivo, un pagamento cioè eseguito senza causa (art.2033 c.c.), nello stesso momento in cui la contribuente dichiarava di volere -si noti- non già rettificare, ma correggere soltanto la denuncia di successione, contenente un puro e semplice errore materiale.

Così comportandosi -appropriandosi di imposte erroneamente corrisposte e, più di tutto, tardando a restituirle per ragioni contabili o, peggio ancora, per ingiustificabili intoppi di carattere burocratico-, l'Amministrazione finanziaria non acquista certo credibilità presso i contribuenti. Mentre i rapporti fra questi e quella debbono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede, secondo il disposto di cui al comma 1 dell'art.10, e debbono essere "di fiducia" e non "incrinati" da scorrettezze o da altri comportamenti negativi della stessa A. F., secondo l'auspicio contenuto nel comma 6 dell'art.13 della legge n°212/2000.

Ciò considerando, questo garante del Contribuente deve raccomandare tuttavia all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, pure riconoscendone l'estraneità al disservizio, la sollecita liquidazione del credito d'imposta.

P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dalla sig.ra Bisi Milledi Tabacchi, raccomanda all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate di provvedere con la sollecitudine possibile, alla liquidazione del credito d'imposta fatto valere dalla predetta esponente.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale all'Ufficio di Ferrara ed alla sig.ra Bisi, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 7 SET. 2003



Il Presidente estensore
(dott.) Vito Aliano
V. Aliano

La Segretaria

Il Funzionario tributario

(Carlotta Fassoni)

Carlotta Fassoni

Depositata in segreteria il giorno 13 SET. 2003

Risoluzione N. 422/03 del 9.12.2003 – Ricorso N.169 /03 del 2.9.2003

All.I)

*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna**nelle persone dei sigg.:**dott. Tito Altiano - presidente
gen. Nicola Fibesini - componente
dott. Augusto Fioridati - componente*

Con esposto del 2 settembre 2003, il sig. Del Chicca Mario segnalava a questo Garante del Contribuente che nei suoi confronti erano stati emessi illegittimamente, nonostante l'intervenuta decadenza, due avvisi di accertamento relativi all'applicazione della minimum-tax per i redditi percepiti nel 1992 e 1993, che sarebbero dovuti essere denunciati con il Mod. 740/96 presentato l'anno successivo.

Lamentava inoltre l'esponente che il Concessionario avendo ricevuto il ruolo il 28 dicembre 2000 (data del visto di esecutorietà) lo aveva posto in esecuzione soltanto il 30 agosto 2003.

* * * * *

Con nota del 2 ottobre 2003, il Settore Gestione Tributi della Direzione Regionale Emilia Romagna, interpellato da questo Garante sul contenuto dell'esposto, ha riferito che in virtù dell'art. 9 della legge n° 448/98, erano stati effettuati tempestivamente, sia il controllo della dichiarazione dei redditi, sia la consegna del ruolo al Concessionario, avvenuta questa il 28 dicembre 2000, con l'apposizione del visto di esecutorietà, e che altrettanto tempestivamente era stata notificata la cartella di pagamento, in quanto l'art. 1 del D.lgs. n° 193/01, modificando l'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, non prevede più alcun termine di prescrizione per la notifica della cartella, valendo al riguardo la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c.

* * * * *

L'esposto merita di essere accolto.

Erra invero l'Ufficio Impositore quando richiama il comma 1 dell'art. 9 della legge n° 448/98; viene invece in applicazione il comma 2 dello stesso art. il quale prevede, fra l'altro, che il termine di iscrizione dei ruoli che scadono, come nella specie, il 31/12/98, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Sicché l'iscrizione a ruolo, effettuata il 28 dicembre 2000, è tardiva ed illegittima.

Illegittima ed intempestiva è altresì la notificazione del ruolo eseguita dal Concessionario, perché la cartella di pagamento sarebbe dovuta essere notificata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73, siccome modificato dall'art. 11 del D. lgs. n° 46/99, mentre la cartella esattoriale fu notificata soltanto il 30 agosto 2003.

Ancor più aberrante è l'assunto dell'Ufficio secondo cui l'art. 1 del D.lgs. n° 193/01, non prevedendo alcun termine, farebbe venire in applicazione il più ampio termine di prescrizione decennale.

Non si comprende invero come possa prendersi in considerazione, in subjecta materia, una prescrizione di carattere squisitamente civilistico, qual è quella prevista dall'art. 2946 c.c.

Secondo tale assunto il contribuente potrebbe essere perseguito dal Fisco indefinitivamente, senza limiti temporali, quanto meno per quindici anni (anni 4+1+10), in spreto a quanto stabilito peraltro dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n°107 del 1° aprile 2003.

La conclusione è che questo Garante, in presenza di illegittimità dell'operato dell'Ufficio Impositore, deve invitare quest'ultimo onde superarle, ed ad attivare l'autotutela, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge 212/2000.

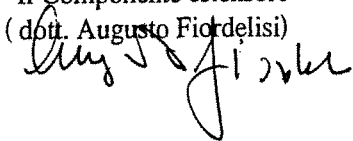
Questo è l'invito che il Garante deve rivolgere, per evidenti ragioni di giustizia, al settore Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

P. Q. M.

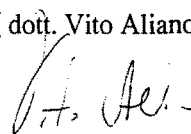
Accoglie l'esposto e dispone che la presente risoluzione sia trasmessa , in copia integrale, a cura della Segreteria, all'Ufficio Finanziario ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna il 9 dicembre 2003

Il Componente estensore
(dott. Augusto Fiordelisi)



Il Presidente
(dott. Vito Aliano)



Il Segretario
(dott. Antonino Eoriggio)



Deposita in segreteria il giorno 18.12.2003

All.L/1)

Risoluzione N. 48 del 28.03.02 – Ricorso N. 45 del 25.09.01



*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna
nelle persone dei sigg.:*

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione presentata a questo Ufficio il giorno 25 settembre 2001,
dal signor Bollani Roberto;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con duplice esposto del 22.09. – 11.10.2001, inviato al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza, nonché alla locale Agenzia delle Entrate e trasmessa, per conoscenza, a questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, il sig. Bollani Roberto, presidente del consiglio di amministrazione della "Foritex S.r.l.", chiedeva ex art. 12 della legge n° 212/2000 di prendere cognizione dei "gravi indizi" in base ai quali il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza aveva autorizzato la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni ad eseguire, procedendo alla verifica fiscale della predetta società, perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Precisava l'esponente che aveva potuto prendere cognizione di tale autorizzazione, ma non anche dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio.

Rispondeva l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con nota del 12 ottobre 2001, comunicando di non essere in possesso della documentazione relativa all'eseguita perquisizione domiciliare.

Con nota del 5 ottobre 2001, il Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni faceva invece presente al sig. Bollani che, non essendo competente a formare od a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento, cioè, l'avviso di accertamento, non poteva essere neppure destinatario, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. n° 352 del 1992, di richieste di accesso ai relativi documenti amministrativi.

- - - - -

L'esposto merita di essere accolto.

Risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria condotta da questo Garante che il Procuratore della Repubblica di Piacenza autorizzò "l'accesso all'abitazione privata" del sig. Bollani, legale rappresentante della "Foritex", ritenendo che gli elementi esposti nella nota della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni in data 15 giugno 2001, n° 3113/2270 di prot., fossero idonei a configurare "gravi indizi" di violazione alla normativa tributaria in materia di II. DD. e di IVA, ai

ensi, rispettivamente, degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n° 600/73 e degli artt. 52, 63 e 75 del d.P.R. n° 633/72.

Trattasi quindi di accesso autorizzato ed eseguito in locali adibiti ad abitazione privata, mentre l'art. 12 della legge n° 212/2000 richiamato dal sig. Bollani nel suo esposto riguarda – nella dizione del comma 1 – “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali”.

Non si può tuttavia dubitare, neppure minimamente, dell'applicabilità di detto art. alle perquisizioni domiciliari, che fanno parte nel contesto della menzionata normativa – segnatamente, dell'art. 52 del d.P.R. n° 633/72 – del novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere e che, incidendo nella sfera della libertà personale, in quanto il domicilio è tutela spaziale della persona, a maggiore ragione esigono di essere tutelate, in linea con il principio di cui all'art. 24 Cost.

Lo Statuto dei diritti del contribuente è pertanto estensibile alle perquisizioni domiciliari autorizzate dal Procuratore della Repubblica nell'ambito degli accertamenti di carattere tributario e certa è, di conseguenza, la competenza in materia del Garante del Contribuente. Che, a norma del comma 9 dell'art. 13 della predetta legge, ha il potere-dovere di richiamare gli Uffici, non esclusa – si intende – la Guardia di Finanza, al rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, siccome regolate, queste, dall'art. 12 s.l.

Il comma 2 di tale art. riconosce, in particolare, al contribuente il diritto di essere informato, quando viene iniziata la verifica, delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto di essa.

Nel caso in esame al sig. Bollani fu esibita e consegnata, in copia, all'atto della verifica fiscale della “Foritex”, l'autorizzazione della perquisizione domiciliare a suo carico. Non gli furono resi noti, invece, i “gravi motivi” che la giustificavano e che non risultavano esplicitamente dal relativo provvedimento, recependoli, questo, dalla nota del 15 giugno 2001 – n° 3113/2270 di prot.-, con la quale la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva chiesto la predetta autorizzazione al Procuratore della Repubblica; né egli rivolse invero specifica richiesta in proposito.

Ciò non impedisce tuttavia al contribuente di far valere ora, con l'esposto in esame, il suo diritto ad essere informato delle ragioni (id est: dei “gravi motivi”) che legittimarono la perquisizione domiciliare autorizzata nei suoi confronti, non essendo ipotizzabile in merito alcuna decadenza.

Nel rispetto di tale diritto, la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta, pertanto, ad informare il sig. Bollani dei motivi in base a cui fu richiesta ed autorizzata la perquisizione domiciliare, quali risultano dalla nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270 agli atti dello stesso Comando.

Tale è il “richiamo” che questo Garante deve rivolgere ex comma 9 dell'art. 13 legge n° 212/2000 alla Guardia di Finanza.

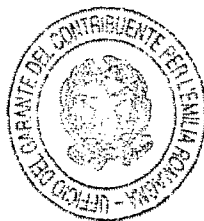
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiara che la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni è tenuta ad informare quest'ultimo dei motivi in base ai quali fu richiesta ed autorizzata a carico del medesimo la perquisizione domiciliare.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, al Comando di Brigata della Guardia di Finanza di Castel San Giovanni, al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 28.03.2002.

Gazzoni



*Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)*

H. Aliano

*La Segretaria
(rag. Carlotta Tassoni)*

Carlotta Tassoni

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2002.

All.L/2)



*Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

Bologna, 5 agosto 2002

Prot. n.661/02

Al Comando Regionale della
Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna
40100 BOLOGNA

Al Comando Brigata G. di F. di
Castel San Giovanni (PC)

e p.c.

Alla Procura della Repubblica di
PIACENZA
(in riferimento a nota n°6719/2270 del 16/1/2002 del
Comando Brigata G.d.F. di Castel San Giovanni-PC)

Al Comando Provinciale della G.d.F. di Piacenza

Al Comando Compagnia della G.d.F. di Piacenza

.....

Oggetto: Perquisizione domiciliare BOLLANI Roberto /Risoluzione n°48 del 28/03/02. Ricorso n° 45 del 25/9/01.
(Riferimento al foglio n° 21953/221 di prot. del 22/05/02 del Comando Regionale della G.di F. in indirizzo)

.....

Con la risoluzione n° 48 del 28 marzo 2002 questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, accogliendo l'esposto presentato dal sig. Bollani Roberto, dichiarò che costui ha diritto a conoscere, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge n° 212/2000, le ragioni per le quali la Guardia di Finanza di Castel San Giovanni aveva effettuato perquisizione domiciliare nei suoi confronti, in base ad autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica di Piacenza ex artt. 32 e 33 d.P.R. n°600/73 e 52, 63 e 75 d.P.R. n° 633/72.

contribuente ha diritto di essere informato, cioè, dei motivi dell'autorizzazione, che non risultano indicati invero nel provvedimento pure esibitogli e consegnatogli in fotocopia all'atto della perquisizione, recependoli esso dalla relativa richiesta formulata dai militari operanti con la nota del 15 giugno 2001, n° 3113/2270.

Il Comando di brigata della Guardia di Finanza avrebbe potuto interessare anche dell'esecuzione della Risoluzione il Magistrato requirente, quale autore della motivazione del provvedimento e competente, per ciò, ad autorizzarne la comunicazione al sig. Bollani.

E' intervenuto invece nella vicenda codesto superiore Comando, esprimendo nel foglio citato a margine l'avviso che "non sia consentito alla Guardia di Finanza dalla vigente normativa dar corso a quanto richiesto con la risoluzione in parola".

Questo Garante, con riferimento alle questioni oggetto del dibattito positivamente svoltosi fra i suoi componenti e codesto Comando Regionale, assistito dal suo Comitato Tecnico Consultivo, intende osservare quanto segue.

E' stato detto nel corso dell'incontro che questo Garante avrebbe dovuto rivolgersi nell'espletamento dei suoi compiti non già al Comando di brigata di Castel San Giovanni, bensì, direttamente, al Comando regionale, quale suo unico interlocutore, indicando all'uopo l'art. 13 della legge 212 sempre "il comando" od "il comandante di zona" e non potendo, d'altro canto, identificarsi i reparti operativi della Guardia di Finanza con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria di cui al comma 6 di tale art.

Si risponde che l'assunto è smentito proprio da quest'ultima disposizione, la quale stabilisce nell'ultima parte che il Garante del contribuente comunica alla Direzione regionale (dell'Agenzia delle entrate) ed al Comando di zona della Guardia di Finanza l'esito dell'attività svolta, rispettivamente, con gli uffici della Amministrazione finanziaria e con le unità militari operanti relativamente alle irregolarità, disfunzioni, prassi amministrative anomale, scorrettezze o, in genere, ai comportamenti negativi segnalati. Per cui soltanto dopo avere espletato tale attività con gli uffici od i reparti militari operanti interessati – rivolgendo richieste di documenti o di chiarimenti, ecc. – il Garante può, logicamente, comunicarne l'esito.

Ciò significa che il Garante può rivolgersi, svolgendo i suoi compiti istituzionali, direttamente agli uffici amministrativi ed ai reparti militari operanti prim'ancora ed indipendentemente che alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e, rispettivamente, al Comando regionale della Guardia di Finanza.

La piena equiparazione degli operatori civili a quelli militari è proclamata poi, proprio in tema di verifiche fiscali, dal comma 5 dell'art. 12 della legge.

Nel caso in esame questo Garante si è rivolto per l'istruttoria della "segnalazione", prima, e l'esecuzione della Risoluzione, poi, al Comando di brigata della Guardia di Finanza, perché, avendo effettuato la perquisizione domiciliare, esso è ed era, anzi, tenuto – all'atto stesso in cui la iniziava- ad informare il

contribuente delle ragioni che l'avevano giustificata, secondo la dizione del comma 2 dell'art. 12 dello Statuto.

Sicché, vigente tale norma – di rilevanza costituzionale, successiva e, inoltre, di carattere speciale rispetto a quella del d.P.R. n°352/1992 citata -, non è confacente evocare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e ricordare che esso può farsi valere soltanto nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo del relativo procedimento: v'è che, a tenore della disposizione statutaria, il contribuente ha diritto di essere informato invece delle ragioni che abbiano giustificato la verifica, come s'è detto, quando questa viene iniziata e, logicamente, si noti, da chi la inizia!

Non viene neppure in considerazione nella specie quanto statuito dalla Corte di Cassazione relativamente alla natura ed alla sindacabilità del decreto autorizzativo dell'accesso nel domicilio del contribuente emesso dal Procuratore della Repubblica (cfr. SS. UU. N° 8062/1990; Sez. I° civ. n° 12050/1998, da ultimo, Sez. Trib. N° 15230/2001), inerendo tale indirizzo giurisprudenziale – antecedente peraltro alla disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente in esame – al processo tributario ed esaurendosi in effetti l'illogicità, il difetto o l'incongruenza di motivazione del provvedimento nell'invalidità dell'intero procedimento, nonché dell'accertamento con esso (eventualmente) raggiunto.

Mentre la disposizione in esame ha valenza fuori ed indipendentemente dal processo tributario ed anche nell'ipotesi in cui questo non abbia avuto neppure inizio, essendo risultate negative, ad es., le prime indagini e la verifica compiute.

Il sindacato sulla motivazione del provvedimento autorizzativo – id est: sulle "ragioni che l'abbiano giustificato"- non appartiene, ovviamente, a questo Garante, che è organo amministrativo e che non esercita, certo, funzioni di carattere giurisdizionale e, tanto meno, di legittimità. Compete invece al Garante intervenire nello svolgimento dei propri compiti istituzionali onde la menzionata norma abbia attuazione, a tutela dei diritti dei contribuenti.

Un'ultima notazione. Si è discusso altresì, nel corso della riunione, della natura, nonché delle finalità e modalità di esecuzione dell'operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Castel San Giovanni nella casa del sig. Bollani, distinguendosi all'uopo fra accesso all'abitazione per fini tributari e perquisizione domiciliare. Ma "l'accesso all'abitazione privata" fu autorizzato dal Procuratore della Repubblica, alla stregua dell'art. 52 del d.P.R. n°633/1972, "per consentire il reperimento e l'acquisizione agli atti della verifica fiscale di libri, registri, documenti..."; ed il reperimento è praticamente possibile soltanto attraverso la perquisizione domiciliare. Eseguito per tale finalità, l'accesso all'abitazione non sembra pertanto diverso dalla perquisizione domiciliare.

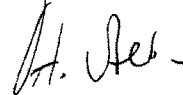
La perquisizione domiciliare e, comunque, l'accesso all'abitazione sono compresi¹⁰¹ nel novero degli accessi, ispezioni e verifiche in genere previsti dal comma 1 dell'art. 12 dello Statuto e tanto più esigono

altà e trasparenza in quanto incidono nella sfera della libertà personale del contribuente. Come già detto nella Risoluzione n° 48.

Che questo Garante deve per ciò confermare.

Il Presidente del Collegio

(dott. Vito Aliano)



All.L/3)

N. NOMINA RELATORE

IL PRESIDENTE

**Guardia di Finanza****COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA****- Ufficio Operazioni - Sezione Operazioni -
Piazza Malpighi, 40123 Bologna 11 - Tel. 051/64451**

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Prot. N. 11.17

Del 28/5/02

Nr. 21953/221 di prot.

Bologna, 22 maggio 2002

OGGETTO: Risoluzione n. 48 del 28.03.2002, ric. N. 45 del 25.09.2001, Bollani Roberto, Borgonovo Val Tidone (PC) - Istanza ai sensi dell'art.12, legge 212/2000 circa verifica della Guardia di Finanza.

**AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER L'EMILIA ROMAGNA****BOLOGNA**

e, per conoscenza

**AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA****PIACENZA****AL COMANDO COMPAGNIA
GUARDIA DI FINANZA**
(riferimento nota n. 4748/221 del 15.04.2002)**PIACENZA****AL COMANDO BRIGATA
GUARDIA DI FINANZA****CASTELSANGIOVANNI**

~~~~~

1. Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Piacenza ha trasmesso a questo Comando la Risoluzione di codesto Ufficio in oggetto richiamata.
2. Al riguardo si ritiene di dovere formulare le seguenti considerazioni.
  - a. Già dal 1990, le Sezioni Unite della Cassazione civile, con sentenza nr. 8062 datata 8 agosto, hanno enunciato il principio secondo il quale il decreto del Procuratore della Repubblica - autorizzativo dell'accesso nel domicilio del contribuente, previsto dagli artt. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - è atto sindacabile dal giudice tributario, in quanto partecipa direttamente della natura amministrativa del procedimento di accertamento tributario, nel quale si inserisce, condizionandone la legittimità.

La necessaria motivazione di tale atto può esaurirsi anche nel semplice richiamo alla nota con la quale la Guardia di Finanza richiede al P.M. l'autorizzazione all'accesso, facendo riferimento alla sussistenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie (cfr., in termini, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12050 del 1998, che richiama principi già in precedenza esposti nella sopra citata sentenza della Cassazione SS.UU., ribaditi dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. Trib.nr. 15230 del 2 luglio 2001).

L'assenza, l'abnormità, l'insufficienza e l'incongruenza della motivazione si riflettono, escludendola, sulla legittimità dell'autorizzazione del P.M.. Conseguentemente, sussiste il potere-dovere del giudice tributario, che rilevi tali vizi, di dichiarare l'invalidità, dedotta, dell'atto autorizzativo nonché, derivatamente, quello dell'intero procedimento di accertamento basato su prove acquisite a seguito della relativa esecuzione.

Più in generale, la Corte di Cassazione sostiene che attività compiute in ingiustificata violazione del diritto, costituzionalmente garantito, alla inviolabilità del domicilio, non possono essere assunte a basamento di atti impositivi a carico di chi quelle attività illegittime abbia, suo malgrado, subito (cfr. anche Cass. Sez. I civ., sent. n. 7358 del 27 agosto 1998)<sup>1</sup>.

- b. L'accesso per fini tributari ex art. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600<sup>2</sup> è istituito giuridico del tutto diverso, sia per natura, sia per fini, sia per modalità esecutive, dalle perquisizioni ex art. 250 del c.p.p. Queste ultime hanno lo scopo di ricercare corpi di reato e cose pertinenti a questo. L'obbligatorietà di indicare, sia pure con esposizioni sommarie ed approssimative, le fattispecie criminose ed i fatti specifici in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti ai reati, sussiste, in questo caso, poiché la varietà dei motivi a sostegno di una perquisizione ne impone doverosamente la cognizione da parte di chi la subisce e all'atto della stessa<sup>3</sup>.

Nella fattispecie in esame, viceversa, l'atto autorizzativo all'accesso domiciliare, data la particolarità della relativa procedura, può essere sinteticamente motivato ed esaurirsi, come detto, anche nel semplice richiamo alla nota della Guardia di Finanza contenente la richiesta di autorizzazione.

- c. L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 352/1992 prevede che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può esercitarsi nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'accesso agli atti preparatori di un provvedimento tributario è consentito, in particolare, solo quando sia concluso il relativo procedimento; il diritto in parola risulta, pertanto, temporaneamente precluso, ricorrendo, nella specie, un'ipotesi di differimento ex lege<sup>4</sup>.

Ne discende che la Guardia di Finanza, non essendo competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente - vale a dire, l'avviso di accertamento - non può corrispondere ad alcuna richiesta di atti e/o documenti di natura preparatoria o endoprocedimentale.

<sup>1</sup> Cfr. sentenze della Corte di Cassazione nr. 7791/2001 e nr. 15209/2001.

<sup>2</sup> Cfr. sentenza nr. 12050/1998 della Corte di Cassazione - Sez. I.

<sup>3</sup> Cfr. sentenza nr. 3287/1995 della Corte di Cassazione - Sez. III Penale.

<sup>4</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 1997, n. 433 e 13 luglio 1998, n. 1091; T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 dicembre 1999, n. 2258.

Nel caso di specie, il Reparto che ha inoltrato al P.M. la richiesta di accesso domiciliare è stato incaricato di trasmettere tale richiesta al termine della propria attività di verifica fiscale, salvo il segreto investigativo, all'Ufficio finanziario competente ad emettere l'avviso di accertamento.

- d. La funzione di garanzia in ordine alla sussistenza delle ragioni, id est dei gravi indizi, indicati nella richiesta di accesso domiciliare della Guardia di Finanza, è già stata svolta dall'Autorità Giudiziaria, preposta a tutelare l'inviolabilità del domicilio ex art. 14 della Costituzione, mediante l'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale.

Il riferimento a tale richiesta, contenuto nel decreto autorizzativo del P.M., costituisce già motivazione sufficiente e legittima, dato che lo scopo dell'accesso domiciliare è, ipso iure, quello di reperire libri, registri, documenti, scritture, ed altre prove di violazioni di norme tributarie.

3. In conclusione, tenuto conto delle suesposte motivazioni, si è dell'avviso che non sia consentito alla Guardia di Finanza, dalla vigente normativa, dare corso a quanto richiesto con la Risoluzione in parola di codesto Ufficio.
4. Il Comando Brigata di Castelsangiovanni è incaricato di portare a conoscenza del Signor Bollani Roberto il contenuto della presente.

**IL COMANDANTE REGIONALE**  
**Gen. B. Michele Donati**



*Y: si pompa a 4'  
di Sire su prima per la  
nuova su 6.6.02  
Bologna, 28.5.02  
J. H. Aeri-*

All.M/1)

Risoluzione N. 394/03 del 30.9.2003 – Ricorso N. 13/03 del 20.01.2003



*Il Garante del Contribuente  
per l'Emilia Romagna*

*nelle persone dei sigg.:*

*dott. Vito Aliano - presidente  
gen. Nicola Silvestri - componente  
dott. Augusto Fiordolisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 20 gennaio 2003 dal  
Difensore Civico Regionale per il sig. Grossi Macallè Italiano;  
visti gli atti;  
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

*Osserva*

Il 22 novembre 1994 il Sig. Grossi Macallè Italiano richiedeva al Comune di Riccione la concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge n. 724/94 per un fabbricato destinato ad esercizio commerciale, sito in viale Dante di quella città, versando a titolo di acconto sull'oblazione la somma di lire 5.000.000.

Il 21 febbraio 1997 il Comune notificava al sig. Grossi Macallè l'accoglimento dell'istanza e la determinazione, in lire 3.147.840, dell'importo definitivo dell'oblazione, rilasciando la concessione edilizia in sanatoria il 29 marzo successivo.

Il 4 novembre 1998 il sig. Grossi Macallè domandava quindi all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate il rimborso della somma versata in eccedenza.

L'Ufficio glielo negava però, eccependo la prescrizione di cui all'ultima parte del comma 12 dell'art. 35 legge n. 47 del 26 febbraio 1985, in quanto erano trascorsi più di mesi trentasei dalla presentazione della domanda di condono.

Ribadiva il sig. Grossi Macallè, con "memoria" del 4 marzo 2002, che, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 32, viene in applicazione il disposto del comma 13 dell'art. 35 della medesima legge, secondo cui il termine prescrizione inizia a decorrere dall'emissione del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sismico e non già dalla data di presentazione della domanda di condono. E precisava che tale parere, pur non risultando indicato nel provvedimento di concessione in sanatoria, era stato tuttavia emesso il 23 dicembre 1996 attraverso l'accertamento dell'idoneità sismica del manufatto eseguito da un tecnico.

Rispondeva l'Ufficio, con nota del 29 ottobre 2002, confermando il diniego del rimborso e facendo presente che il certificato di idoneità sismica rilasciato dal tecnico non è affatto equiparabile al parere ex art. 32 della legge n.47/85.

I dati di fatto sopra indicati risultano dalla documentazione che il Difensore Civico Regionale dell'Emilia-Romagna, interessato, per il tramite del Difensore Civico del Comune di Riccione, dal sig. Grossi Macallè Italiano, ha inviato a questo Garante del Contribuente in allegato alla "segnalazione" ex comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

\*\*\*\*\*

L'esposto merita di essere preso in considerazione.

Occorre precisare che il Garante del Contribuente cura, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000 cit., che i rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti siano di fiducia e non siano incrinati invece da irregolarità, disfunzioni, scorrettezze od altri comportamenti negativi dell'Amministrazione, intervenendo quando tali carenze si verificano; non svolge, al contrario, mansioni di assistenza tecnica al contribuente o di consulenza tributaria, nè esercita le funzioni di giustizia tributaria, demandate alle Commissioni Tributarie e/o all'A.G.O., cui non può, ovviamente, sostituirsi, ne' sovrapporsi.

Non è tuttavia precluso al Garante di rilevare, nello svolgimento del suo compito istituzionale e proprio in vista della finalità cui questo tende, l'illegittimità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione finanziaria, che, in quanto vistosa ed inescusabile, assume i connotati della scorrettezza.

Nel caso in esame evidente appare l'infondatezza dell'assunto in base al quale l'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate si rifiuta di rimborsare al sig. Grossi Macallè la somma da questo versata in eccedenza a titolo di oblazione, sostenendo che il parere previsto dal comma 1 dell'art. 32 della legge n. 47/85 non fu mai emesso, nè può essere sostituito dalla perizia rilasciata da un tecnico relativamente all'idoneità sismica dell'area (così nella nota del 29 ottobre 2002, n. 23136 di prot., indirizzata al sig. Grossi Macallè): se fosse vero ciò, la concessione in sanatoria sarebbe radicalmente nulla, in quanto emessa in aperta violazione del comma 1 dello stesso art. 32, che subordina il rilascio di tale provvedimento al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

La verità è, invece, che la nota del Comune in data 27 febbraio 2002, n. 2511 di prot., attesta irrevocabilmente - come atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso - che la concessione in sanatoria fu rilasciata in presenza di certificato di idoneità sismica emesso, il 23 dicembre 1996, dal S.P.D.S. di Rimini, in qualità di Autorità preposta alla tutela del vincolo, "anche se il dato non fu indicato sugli atti".

La conseguenza è che l'Ufficio, non potendo contestare la veridicità di tale documento, non può neppure negare l'applicabilità, nella specie, del più lungo decorso prescrizione previsto dal comma 13 dell'art. 35 della legge n. 47/85.

Il quale, avendo avuto inizio il 23 dicembre 1996, con l'acquisizione del certificato di idoneità sismica dell'area (id est: del parere ex comma 1 dell'art. 32 legge n. 47/85 cit.), si sarebbe compiuto, comportando l'estinzione del diritto al rimborso, il 22 dicembre 1999; se però il sig. Grossi Macallè non avesse presentato la domanda anteriormente a tale data.

Illegittimo è dunque, all'evidenza, il rifiuto di effettuare il rimborso richiesto opposto dall'Ufficio di Rimini 2, cui questo Garante deve rivolgere conseguentemente l'invito ad ovviare a tale ingiustizia, accogliendo l'istanza di autotutela presentata dall'interessato.

*P. Q. M.*

In accoglimento della segnalazione indicata in epigrafe, rivolge all'Ufficio di Rimini 2 dell'Agenzia delle Entrate l'invito di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata, a cura della Segreteria, in copia integrale, a tale Ufficio, al Difensore Civico Regionale ed a quello del Comune di Riccione, nonché al Sig. Grossi Macallè Italiano.

Così deliberato in Bologna, il 30 settembre 2003

*La Segretaria*  
*Il Funzionario tributario*  
*(Carletta Tassoni)*  
*Carletta Tassoni*



*Il Presidente estensore*  
*(dott. Vito Aliano)*  
*V. Aliano*

Depositata in segreteria il giorno 21 ottobre 2003

All.M/2)

*Agenzia delle Entrate***Ufficio di Rimini 2**

Area Servizi per il Contribuente

Rac. 13/03  
Ris. 394/03

A

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Prot. N. 1644/03

Del 22.12.03

Rimini, 16/12/2003

Al GARANTE del Contribuente per  
l'Emilia RomagnaE p.c. Alla DIREZIONE REGIONALE  
Dell'EMILIA ROMAGNA  
Dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-  
BolognaAL DIFENSORE CIVICO  
REGIONALE  
Largo Caduti del Lavoro n. 4  
40122 Bologna

Al Sig. Grossi Macallè Italiano

Prot. n. 64691

Oggetto: Istanza di rimborso di somma versata per oblazione edilizia. Provvedimento di diniego del 29/10/2002.

Con provvedimento del 29/10/2002 - prot. 29136 - (notificato in data 02/11/02) questo Ufficio comunicava al Sig. Grossi Macallè Italiano il diniego della domanda di rimborso della somma versata in eccedenza a titolo di oblazione per violazione edilizia: la domanda, infatti, era stata presentata oltre il termine di trentasei mesi, decorrente dall'istanza di condono, come previsto dall'art.35 della Legge n. 47 del 28/02/1985.

Nello stesso provvedimento veniva precisato che non sussisteva l'ipotesi di maggior termine stabilito dall'art.32 dello stesso decreto, in quanto non risultava, dalla documentazione agli atti dell'Ufficio, che fossero stati emessi pareri da parte di organi preposti al controllo di vincoli. L'atto di diniego di questo Ufficio (nel quale veniva precisato il termine e l'organo giurisdizionale al quale si poteva presentare ricorso) non è stato impugnato.

In data 10/12/03 è pervenuta all'Ufficio scrivente la Risoluzione di codesto Garante n. 394/03 datata 30/09/03, non preceduta da alcuna richiesta di chiarimenti all'Ufficio (come peraltro sarebbe previsto dall'art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente), nella quale si afferma l'insussistenza dei motivi posti a base del provvedimento di rifiuto.

A tale proposito si osserva quanto segue.

L'art. 35 della Legge 47/1985 stabilisce che l'istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza a titolo di oblazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trentasei mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

Vedasi, a maggior chiarimento, le Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 06/02/1989 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/1989 e dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 41 del 20/12/1993, già citate nel provvedimento notificato al Sig. Grossi Macallè Italiano.

*Agenzia delle Entrate***Ufficio di Rimini 2**

Area Servizi per il Contribuente

E' prevista una deroga, qualora l'accoglimento della domanda di condono sia subordinata all'emissione di parere da parte di un organo preposto al controllo di vincoli, ai sensi dell'art. 32 della stessa Legge: in questo caso il termine di trentasei mesi decorre dalla data di emissione del parere.

E' di tutta evidenza che debba trattarsi di organo o ufficio della Pubblica Amministrazione, in quanto preposto al controllo e alla tutela di vincoli posti nel pubblico interesse.

Ed è di altrettanta evidenza la ratio della deroga contenuta nella norma citata: infatti, finchè non si verifica questa condizione (emissione di parere da parte di Ufficio della Pubblica Amministrazione) non si possono produrre gli effetti della domanda di condono (concessione edilizia in sanatoria), per causa indipendente dalla volontà del richiedente (autore della violazione edilizia).

Diversamente, l'attestazione di idoneità sismica (prevista non dall'art.32, ma dallo stesso art.35) è rilasciata a cura ed a richiesta dello stesso autore della violazione, che può pertanto attivarsi tempestivamente: nel caso in questione, tale attestazione (agli atti di questo Ufficio) è stata rilasciata in data 10/12/1996 dall'Ing. LuiGi Semprini, libero professionista e depositata presso l'Ufficio della Regione Emilia Romagna in data 23/12/1996.

Trattasi, si ribadisce, di attestazione prevista dall'art.35 e non certo rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione preposto alla tutela di vincoli di pubblico interesse.

L'Ufficio scrivente, se preventivamente interpellato, avrebbe potuto fornire ulteriori precisazioni su tale documento, citato nel provvedimento di rigetto in quanto acquisito agli atti dello scrivente prima dell'emissione del provvedimento stesso.

Si evidenzia infine che il Sig. Grossi Macallè Italiano ha avuto formale notizia dell'eccedenza pagata tramite atto del Comune notificato il 29/03/1997, e avrebbe pertanto potuto presentare tempestivamente la domanda di rimborso.

Pertanto, questo Ufficio non può che confermare il proprio precedente diniego, sia perché non impugnato in sede giurisdizionale, sia perché non sono emersi fatti, circostanze e motivazioni nuove, che non fossero già state doverosamente esaminate prima dell'emissione dell'atto.

Alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna si trasmette in copia tutta la documentazione citata.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Germana Cavina)



*Garante del Contribuente  
per l'Emilia Romagna*

Bologna 5 febbraio 2004

Alla Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Rimini

prot. n. 86/04

Oggetto: istanza di rimborso somma versata per oblazione edilizia – risoluzione n. 394/03 del Garante del Contribuente - inesecuzione.

L'intervento del Garante del Contribuente si esplica, secondo la normativa di cui alla legge 212/2000, attraverso richiami, raccomandazioni, richieste, proposte, segnalazioni od inviti, che non hanno, nel loro stesso significato letterale, efficacia cogente, sicchè gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (ed i loro Dirigenti) possono anche non adeguarsi, senza neppure indicare le ragioni pure assumendosene, ovviamente, ogni responsabilità.

La risposta alla "risoluzione" di questo Garante è dunque persino inutile ed inaccettabile, è, comunque, il tono alquanto polemico con il quale la S.V. tenta di confutare<sup>sp</sup>, non prendendone in considerazione le ragioni, la formulata proposta di attivazione dell'autotutela.

La S.V. omette di considerare, in particolare, il contenuto della nota 27 febbraio 2002 del Comune di Riccione, che ha, ripetesi, il valore di certificato pubblico fidefaciente fino a querela di falso e che attesta, irrevocabilmente, che la concessione in sanatoria fu rilasciata in presenza di certificato di idoneità sismica, emesso il 23 dicembre 1996 dal S.P.D.S. di Rimini, in qualità di autorità preposta alla tutela del vincolo "anche se il dato non fu indicato negli atti".

La circostanza è sufficiente ad integrare l'ipotesi del più lungo decorso prescrizione previsto dal comma 13 dell'art. 35 della legge n. 37/85.

Diversamente – è detto anche nella risoluzione – la concessione in sanatoria sarebbe radicalmente nulla, in quanto emessa in aperta violazione del comma 1 dell'art. 32 L. cit.

Il Presidente  
(dott. Vito Aliano)